



CONTRATTO D'INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

L'anno duemiladiciannove addì primo del mese di APRILE in Castignano presso la sede municipale in via Margherita, 25

TRA LE PARTI

Dr. Alfonso Salvato nato a Gemona del Friuli (UD) il 24.09.1952 il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.to L.vo n. 267/2000 in qualità di responsabile dell'Area Servizi Demografici del Comune di Castignano (P.I 00358540441) ed in esecuzione della propria determina n. 5 del 18.03.2019

E

RIPANI EMANUELA nata a San Benedetto del Tronto il 02.07.1977 e residente a Castignano in C.da S. Angelo n. 49 C.F.: RPNMNL77L42H769S di seguito denominata anche “collaboratore”

PREMESSO CHE

- il Comune di Castignano ha affidato alla signora RIPANI EMANUELA l'incarico di collaborazione finalizzato alle attività di seguito descritte,
- la signora RIPANI EMANUELA dichiara di non essere in possesso di partita IVA,
- tale collaborazione rientra nella categoria delle prestazioni d'opera occasionali di cui all'art. 2222 del codice civile,
- di comune accordo le parti potranno apportare alle modalità di espletamento dell'incarico i perfezionamenti ritenuti necessari per il miglior svolgimento dello stesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITA'

Il Comune di Castignano affida alla signora RIPANI EMANUELA che accetta, l'incarico di prestazione d'opera occasionale per l'espletamento dell'indagine statistica “Aspetti della vita quotidiana” 2019.

Riguardo alle modalità di svolgimento dell'indagine ed ai compiti dei rilevatori, si fa rinvio a quanto previsto dalle comunicazioni e istruzioni dell'ISTAT.

Il suddetto incarico non può configurarsi in alcun modo e per nessun motivo come rapporto di lavoro subordinato. La collaborazione sarà svolta in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nella dotazione organica dell'Ente.

Le prestazioni del rilevatore sono coperte da un'assicurazione stipulata dall'Istat contro gli infortuni connessi alle rilevazioni statistiche dai quali derivi la morte o un'invalità permanente.

Art. 2 - DURATA

L'attività di collaborazione è a tempo determinato con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al termine delle operazioni censuarie (indicativamente previste per il 27 Maggio 2019), salvo eventuali slittamenti del periodo di rilevazione individuati da successive integrazioni e comunicazioni ISTAT escludendo comunque ogni tacita proroga.

Art. 3 - VERIFICA PRESTAZIONI - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Fermo restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spettano al responsabile dell'Area Servizi Demografici la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati e la segnalazione verbale al collaboratore di eventuali inadempienze. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto di cui alla presente convenzione, qualora ritenga che non risponda alle aspettative di natura tecnico professionale quantificando, in tal caso, il corrispettivo spettante all'incaricato proporzionalmente al tempo di effettiva prestazione lavorativa svolta, salvo eventuale risarcimento danni.

Art. 4 - COMPENSO

Il compenso per le attività prestate sarà costituito da una somma al lordo delle ritenute di legge e di qualsiasi onere accessorio, proporzionale all'attività svolta, purchè oggettivamente attribuibile al rilevatore, validata e finanziata dall'ISTAT e corrispondete a quanto previsto dalla circolare dell'Istat prot. n. 0126451/19 dell'11/01/2019 e relativi allegati. Tale importo è onnicomprensivo anche di ogni eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento dell'incarico e non potranno essere richiesti ulteriori rimborsi. La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso.

Art. 5 REGIME PREVIDENZIALE E FISCALE

Il collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale e di non esercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale o esercizio d'impresa e non possedere pertanto partita IVA.

A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi modificazione che comporti variazioni al regime previdenziale e fiscale su indicato.

Art. 6 - RISULTATO O PRODOTTO DELL'ATTIVITA' E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - NOMINA INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il collaboratore dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà del Comune di Offida, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi, attenendosi scrupolosamente agli obblighi e di cui alla normativa in materia di segreto statistico e di trattamento dei dati personali (D.to L.vo 322/89 e D.to L.vo 196/03).

Il rilevatore è vincolato al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.to L.vo 6.09.1989 n. 322 "segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica" ed è soggetto, in quanto incaricato ai un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale "rilevazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio". La violazione delle norme richiamate determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale.

Art. 7 - RECESSO

E' facoltà delle parti recedere motivatamente dal contratto previo un periodo di preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso del collaboratore, il Comune corrisponderà quanto dovuto proporzionalmente all'attività svolta, salvo indennizzo per i danni derivanti dall'estinzione anticipata del rapporto.

Qualora tale recesso avvenga senza rispetto del termine di preavviso stabilito, senza giustificato motivo o senza che il Comune possa utilmente sostituire il rilevatore, al compenso come sopra determinato, a titolo di risarcimento, si applicherà una detrazione del 50% di quanto spettante.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e prestatore d'opera, nonché alla valutazione di possibili diversità interpretative del presente accordo. A questo fine i contraenti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni. Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, per l'eventuale contenzioso è competente il Foro di Ascoli Piceno.

Art. 9 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di attività autonoma d'opera intellettuale occasionale come regolata dagli articoli 2222 seguenti del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 parte seconda della tariffa di cui al D.P.R. 131/1986

Il presente contratto, redatto in due originali, viene letto e sottoscritto dalle parti

Letto, confermato e sottoscritto.

Dalla Residenza Municipale, li

IL COLLABORATORE
(RIPANI EMANUELA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Alfonso Salvato)

Si approvano specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 -1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:
art. 2 - Durata; art. 3 - Verifica prestazioni - risoluzione anticipata; art. 7 - Recesso; art. 8 - Foro competente.

IL COLLABORATORE
(RIPANI EMANUELA)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Alfonso Salvato)